

COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

Servizio attività produttive

☎ 091/8732349 – 091/8722200 Telefax 091/8732349

www.misilmeri.org

Ordinanza n. 131 del 1 DIC. 2009

OGGETTO: Disposizioni relative ai giorni e agli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, per l'anno **2010**.-

Il Sindaco

Vista la legge regionale 22.12.1999, n.28, e successive modifiche e integrazioni, recante "Riforma della disciplina del commercio";

Visti, in particolare, gli articoli 12, 13 e 14 di detta legge, relativi agli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca in data 24.1.2008, quale risulta integrato con D.A. del 24.12.2008, con il quale sono state emanate nuove direttive per il riconoscimento dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte ed è stata disposta, altresì, l'automatica decadenza, a far data dal 30 giugno 2009, di tutti i provvedimenti di riconoscimento in precedenza adottati;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n.3670/5S del 24.12.2008, con il quale il Comune di Misilmeri, tra gli altri, è stato riconosciuto, sulla base delle predette nuove direttive emanate con il decreto del 24.1.2008, come comune ad economia prevalentemente turistica, per l'intero territorio e limitatamente al periodo 15 giugno/15 settembre;

Ritenuto di dover provvedere alla individuazione dei giorni dell'anno 2010 durante i quali gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, fissando, contestualmente, alcuni altri criteri per la regolamentazione dei relativi orari giornalieri, onde consentire, tenuto conto anche delle tradizioni locali e dei flussi turistici, il massimo della fruibilità dei servizi;

Visto che con lettera in data 18.11.2009, prot. n.46131/1420 A.P., lo schema della presente ordinanza è stato trasmesso via telefax – lo stesso giorno 18.11.2009 – alle organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, per acquisire il relativo parere, con riferimento a quanto previsto dall'art.12, 1° comma, dall'art.13, 2° comma, e dall'art.14, 2° comma, della L.R. n.28/99;

Visto che nessuna delle organizzazioni invitate ad esprimere il proprio parere, e precisamente la Confesercenti, la Confcommercio, la C.I.S.L., la C.G.I.L., la U.I.L., l'Adiconsum, il Codacons e l'Unione Nazionale Consumatori, ha fatto pervenire alcuna risposta entro il termine di 8 giorni stabilito nella citata lettera, per cui, come espressamente indicato nella lettera stessa, il parere deve intendersi reso favorevolmente;

Visto l'art.50, comma 7°, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, che demanda al Sindaco la competenza in materia di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali;

Ordina

1) Durante l'anno **2010** gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio osserveranno le seguenti disposizioni derogatorie all'obbligo di chiusura domenicale e festiva:

a) **Periodo: 1 gennaio/14 giugno**

- **Settore "NON ALIMENTARE"**: Nelle giornate domenicali e festivi del **6 gennaio** (Epifania), **7 febbraio** (prima domenica del mese), **7 marzo** (prima domenica del mese), **11 aprile** (seconda domenica del mese), **2 maggio** (prima domenica del mese), **6 giugno** (prima domenica del mese) e **13 giugno** (seconda domenica del mese), gli esercizi **del settore "non alimentare"** possono derogare all'obbligo di chiusura e quindi restare aperti, in via facoltativa, per l'intera giornata.- Detti esercizi debbono quindi restare chiusi obbligatoriamente in tutti gli altri giorni domenicali o festivi del periodo 1 gennaio/14 giugno.-

- **Settore "ALIMENTARE"**: Nelle giornate domenicali e festive del **6 gennaio** (Epifania), **7 febbraio** (prima domenica del mese), **7 marzo** (prima domenica del mese), **5 aprile** (lunedì dell'Angelo), **25 aprile** (domenica, anniversario della Liberazione), **1 maggio** (sabato, festa del Lavoro), **6 giugno** (prima domenica del mese) e **13 giugno** (seconda domenica del mese), gli esercizi **del settore "alimentare"** possono derogare all'obbligo di chiusura e quindi restare aperti, in via facoltativa, per l'intera giornata.- Detti esercizi debbono quindi restare chiusi obbligatoriamente in tutti gli altri giorni domenicali o festivi del periodo 1 gennaio/14 giugno.-

b) **Periodo: 15 giugno/15 settembre**

- In tutte le giornate domenicali e festive gli esercizi di vendita al dettaglio, **sia del settore "alimentare" che "non alimentare"**, possono derogare all'obbligo di chiusura e quindi restare aperti, in via facoltativa, per l'intera giornata.-

c) **Periodo: 16 settembre/30 novembre**

- Nelle giornate domenicali del **19 settembre** (terza domenica del mese) e **26 settembre** (quarta domenica del mese) gli esercizi di vendita al dettaglio **sia del settore "alimentare" che "non alimentare"** possono derogare all'obbligo di chiusura e quindi restare aperti, in via facoltativa, per l'intera giornata.- Detti esercizi debbono quindi restare chiusi obbligatoriamente in tutti gli altri giorni domenicali o festivi del periodo 16 settembre/30 novembre.-

d) **Periodo: dicembre**

- In tutte le giornate domenicali e festive - fatta eccezione per la giornata festiva di mercoledì 8 dicembre, durante la quale tutti gli esercizi dovranno rimanere chiusi - gli esercizi di vendita al dettaglio, **sia del settore "alimentare" che "non alimentare"**, possono derogare all'obbligo di chiusura e quindi restare aperti, in via facoltativa, per l'intera giornata.-

2) Non è prevista la chiusura infrasettimanale per mezza giornata sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare.-

3) Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore 7 alle ore 22, o alle ore 23 nel periodo di vigenza dell'ora legale.- Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, non superando comunque il limite delle 12 ore giornaliere.-

4) Le disposizioni relative agli orari di apertura e chiusura e al numero massimo di ore di apertura dell'esercizio, indicate al precedente capoverso 3), non si applicano durante il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2010.- In tale periodo l'esercente individua liberamente gli orari di apertura e di chiusura del proprio esercizio, nonché il numero di ore di apertura.-

5) Devono essere fatti salvi, in ogni caso, i diritti dei lavoratori del settore commercio, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, in particolare per quel che concerne il riposo infrasettimanale.-


6) L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri idonei mezzi di informazione.-

7) Le disposizioni contenute nella presente ordinanza non si applicano agli esercizi che espletano le attività commerciali elencate nell'art.14, 1° comma, della L.R. n.28/1999, quale risulta modificato dall'art.16 della L.R. 30.10.2002, n.16, e con l'integrazione, concernente l'attività di panificazione, di cui all'art.27 della L.R. 23.12.2000, n.30.- La deroga di cui al presente capoverso trova applicazione qualora le attività previste siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.- Per l'accertamento del requisito di attività prevalente deve farsi riferimento al reddito prodotto dall'attività per cui è prevista l'applicabilità della deroga, che deve risultare maggiore rispetto alle attività residuali, oppure alla superficie utilizzata per la vendita dei prodotti relativi all'attività prevalente, che in ogni caso deve essere superiore al 50% della superficie di vendita complessiva.-

8) Gli organi di polizia e gli operatori del Corpo di polizia municipale restano incaricati di esercitare ogni forma di vigilanza e di controllo per far rispettare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.-


Il funzionario responsabile

Giuseppe Di Chiara



L'Assessore alle attività produttive

Dr. Giuseppe Lo Bue



Il Sindaco

Salvatore Badami

